Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. **908**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1º febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595 e 27 agosto 1964, n. 1042;

Viste le deliberazioni assunte il 27 aprile 1965 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 4, 6, 8, 19, 21, 23 e 28 dello statuto dello Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 120. — VILLA

Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana - Ancona

Testo degli articoli 4, 6, 8, 19, 21, 23 e 28 dello statuto

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 1.500 milioni e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire centocinquantamila ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche come appresso:

Cassa di risparmio di Ancona	n. 901	quote L.	135.150.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	n. 1427	quote L.	214.050.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana .	n. 549	quote L.	82.350.000
Cassa di risparmio di Fano .	n. 667	quote L.	100.050.000
Cassa di risparmio di Fermo .	n. 857	quote L.	128.550.000
Cassa di risparmio di Jesi .	n. 1189	quote L.	178.350.000
Cassa di risparmio di Loreto	n. 287	quote L.	43.050.000
Cassa di risparmio della provincia di Macerata . . .	n. 2252	quote L.	337.800.000
Cassa di risparmio di Pesaro	n. 1871	quote L.	280.650.000
			1.500.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire settecentocinquantamilioni, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea può consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 6.

Sono Organi dell'Istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il Consiglio di amministrazione;
il presidente;
il Collegio sindacale;
il Comitato consultivo;
il direttore.

Art. 8.

Spetta all'Assemblea:

a) eleggere i componenti il Consiglio di amministrazione nonchè i sindaci di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci;

f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui;

5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso, per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulla nomina di cinque componenti il Comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle Casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

CAPO 3°

Presidente

Art. 21.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio ed il Comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte; consente alla annota-

zione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dell'Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; delibera nei casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al Consiglio medesimo alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 23.

Il Comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario.

Il Comitato consultivo si aduna, normalmente una volta al mese nei dieci giorni antecedenti la riunione del Consiglio, ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono con anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza; le convocazioni per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il Comitato deve di regola esprimere il parere sulle materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione escluse quelle da trattare nelle sedute segrete dello stesso Consiglio.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del Comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del Comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari.

Art. 28.

L'Istituto deve previamente chiedere e le direzioni locali sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, su l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, su la rivendita degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1966, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti dell'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961, contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerata la necessità di incoraggiare, indirizzare e sorreggere l'iniziativa dei produttori intesa ad attuare l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1966 al fine di favorirne il collocamento sul mercato e di stabilizzare i prezzi relativi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 21 della citata legge n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per l'efficiente capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto ministeriale del 5 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè quello negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1966.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1, che dovrà essere distinto in Province, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative all'ammasso, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può anche essere depositato per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'Ente gestore dell'ammasso.

L'ammasso suddetto sarà regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore all'80 per cento del valore di mercato attribuito alle perdite, al momento del conferimento, dall'Ente gestore, sentita la Commissione centrale di cui al successivo art. 8.

Il finanziamento per la concessione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato l'anno di produzione del cotone ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ente gestore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1966, fino alla misura massima del 90 per cento delle spese stesse;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale preso a prestito, per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore all'anzidetto periodo, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo.

L'importo complessivo dei suddetti contributi non potrà superare la somma complessiva di L. 500 milioni. Nel caso che le suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera a) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 500 milioni di lire.

Art. 6.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante dell'Ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) risolvere, in via amichevole, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'Ente gestore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso;

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è, altresì nominata una Commissione centrale composta da un rappresentante dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cotone in tutte le Provincie interessate;

b) di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente gestore ed i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata dall'Ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 maggio 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese tecniche di ogni singola Provincia (sgranatura, magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, spedizione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del cotone con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sui quantitativi di cotone conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, specie nel periodo in cui debbono essere soste-

nute, oltre le spese di raccolta ed accentramento del prodotto, quelle inerenti alle operazioni di sgranatura e confezionamento del prodotto lavorato, di importo molto cospicuo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° gennaio 1967, acconti fino alla misura massima di L. 3000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione del quantitativo di cotone da ciascuno conferito.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa, distinto per Provincia, nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di cotone, conferiti e venduti, le spese di gestione, in esso compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni finali effettuate a favore dei conferenti.

Art. 15.

E' assunto impegno per L. 500 milioni sul capitolo 8194 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 72

(8600)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione interministeriale per i concorsi e le operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto il decreto ministeriale n. 23755 del 20 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1951, registro n. 18 Finanze, foglio n. 194, con il quale il dott. Giuseppe Bifulco dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie venne nominato membro della detta Commissione;

Considerato che il predetto dott. Bifulco trovasi in aspettativa per motivi di salute;

Ritenuto di doversi sostituire il predetto funzionario con il dott. Corrado Genovesi, direttore di sezione del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che viene così a cessare dall'incarico di segretario della Commissione stessa, conferitogli con il decreto interministeriale n. 27515 dell'8 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1959, registro n. 12 Finanze, foglio n. 138;

Ritenuto necessario di doversi provvedere anche alla nomina del nuovo segretario della predetta Commissione nella persona del dott. Mario Di Lalla, consigliere di 2ª classe;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° agosto 1966 il dott. Corrado Genovesi, direttore di sezione del Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, cessa dall'incarico di segretario della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio ed è nominato, con la stessa decorrenza, componente della predetta Commissione interministeriale in sostituzione del dott. Giuseppe Bifulco.

Il dott. Mario Di Lalla, consigliere di 2ª classe del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato, con decorrenza dal 1° agosto 1966, segretario della Commissione interministeriale predetta in sostituzione del dott. Corrado Genovesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1966
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 44

(8634)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Nomina delle Commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni, concernenti i tabacchi allo stato sciolto del raccolto 1966, delle Commissioni di perizia di cui all'art. 58 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342 che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1966 — alla nomina, per ciascuna Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, della Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 58 del sopracitato regolamento:

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 58 del regolamento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1966, fino al 31 dicembre 1967, le seguenti Commissioni compartimentali:

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona:

Bolognese dott. Adimiro, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Capaccioni dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Rispoli Raul, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Consogno per. agr. Pier Vittorio, perito, membro supplente;

Piancato dott. agr.mo Rolando, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Davalli dott. agr.mo Augusto, membro supplente, designato come sopra;

Petri Mario, capo tecnico di 2ª classe, segretario effettivo;

Monticelli Manlio, capo tecnico di 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento:

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Giardullo dott. Giuseppe, consigliere tecnico, presidente supplente;

Toma Giustino, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Toscano Tullio, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Grasso dott. agr.mo Domenico, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Genito per. agr. Bernardino, membro supplente, designato come sopra;

Sciovolone rag. Giuseppe, ragioniere, segretario effettivo;

Melucci rag. Luciano, ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni:

Borri dott. Antonio, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Nataloni dott. Ezio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Timpone Egidio, perito capo, membro effettivo;

Chisari Benito, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Gravagnuolo dott. agr.mo Mario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Rago dott. agr.mo Luigi, membro supplente, designato come sopra;

Minoliti rag. Luigi, ragioniere, segretario effettivo;

Paracuollo Ciro, capo tecnico di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze:

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Testa dott. Francesco, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Bianchi Amando, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Mannini Adolfo, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Bennati per. agr. Luigi, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Spiganti per. agr. Mario, membro supplente, designato come sopra;

Nappo rag. Aldo, ragioniere, segretario effettivo;

Pedretti Pino, perito aggiunto di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce:

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Giaccari geom. Romolo, perito capo, membro effettivo;

Vanzolini per. agr. Mario, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr.mo Pietro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Calò per. agr. Giuseppe, membro supplente, designato come sopra;

Stefanelli Francesco, capo tecnico principale, segretario effettivo;

Rollo Giacobbe, computista, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia:

Capaccioni dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Bastianelli dott. Giuliano, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Cantelmi Giulio, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Manneschi dott. Danilo, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Giubilei per. agr. Dario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Piagnani per. agr. Emanuele, membro supplente, designato come sopra;

Diana rag. Alberto, ragioniere, segretario effettivo;

Quieti Domenico, capo tecnico di 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma:

Nisio dott. Giorgio, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Foscarini dott. Umberto, consigliere tecnico, presidente supplente;

Quattrucci Cesare, perito capo, membro effettivo;

Agostini Giuseppe, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr.mo Giovanni, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Marzella dott. agr.mo Silvano, membro supplente, designato come sopra;

Evangelisti rag. Bruno, revisore capo, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona:

Rustia dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Corti dott. Romano, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Zenato Agostino, perito capo, membro effettivo;

Debetto Guerrino, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Bertaja dott. agr.mo Giorgio, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Zera dott. agr.mo Franco, membro supplente, designato come sopra;

Breda rag. Dionisio, revisore, segretario effettivo;

Corsetti rag. Aldo, primo ragioniere, segretario supplente.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni. La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 300.000 (trecentomila), farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per L. 50.000;

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1967 per L. 250.000.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico designato, in loro rappresentanza, dal Ministro per la agricoltura e foreste, viene stabilita in L. 300 per le varietà levantine, L. 270 per la varietà Bright e L. 250 per tutte le altre varietà, per ogni quintale lordo di tabacco consegnato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 134

(8672)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Approvazione del regolamento comunale di Sirmione (Brescia) per la disciplina della navigazione a motore sulle acque del lago di Garda antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Sirmione (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 77 del 9 settembre 1964 e successiva deliberazione di modificazione n. 111 del 5 novembre 1965;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Sirmione (Brescia), adottato con la deliberazione consiliare n. 77 del 9 settembre 1964 e successiva deliberazione di modificazione n. 111 del 5 novembre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI SIRMIONE (BRESCIA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti alla osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella parte estrema della penisola di Sirmione, lungo la fascia costiera delimitata ad ovest dall'inizio sud del lungolago Armando Diaz e ad est, dall'inizio sud del piazzale Monte Baldo, entro 200 (duecento) metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di km. 10 (dieci) all'ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, del Corpo delle foreste e del Consorzio pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza e destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 8 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

14 settembre 1966

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8604)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.

Sostituzione di un componente in seno al Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 10 agosto 1966, concernente la costituzione del Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Vista la lettera n. 3883 del 29 agosto 1966 del Ministero delle finanze relativa alla designazione del dottor Guido Tomasone, direttore generale delle dogane e imposte indirette, quale rappresentante della citata Amministrazione, in seno al predetto Comitato, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Guido Tomasone, direttore generale delle dogane e imposte indirette, è nominato rappresentante effettivo del Ministero delle finanze in seno al Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1966
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 300

(8576)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1966.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nell'intero territorio delle provincie di Siracusa e Trapani, ed in parte del territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Imperia, Pavia, Bolzano, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Udine, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Lucca, Ascoli Piceno, Macerata, Terni, Latina, Roma, Viterbo, Chieti, Pescara, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Cagliari, Nuoro e del Circondario di Pordenone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo novembre 1965-luglio 1966 nelle Provincie sottoindicate rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge:

Siracusa;

Trapani;

Alessandria, limitatamente al territorio dei comuni di Bàlzola, Casale Monferrato, Cereseto, Frassineto Po, Murisengo, Ottiglio, Ponzano Monferrato, Sala Monferrato, Villanova Monferrato;

Asti, limitatamente al territorio dei comuni di Agliano, Calliano, Calosso, Cantarana, Castell'Alfero, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cèssole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Costigliole d'Asti, Cùnico, Ferrere, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Montiglio, Nizza Monferrato, Penango, Piea, Robella, Roccaverano, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Sèttime, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Villafranca d'Asti, Vinchio;

Cuneo, limitatamente al territorio dei comuni di Albareto della Torre, Borgomale, Busca, Castino, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Lequio Berria, Monticello d'Alba, Peveragno, Piasco, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio, Valgrana;

Novara, limitatamente al territorio dei comuni di Boca, Borgomanero, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia;

Torino, limitatamente al territorio dei comuni di Agliè, Alice Superiore, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brusasco, Bùrolo, Busano, Canischio, Caravino, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cossano Canavese, Cuorgnè, Feletto, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Lombardore, Lugnacco, Lusiglie, Maglione, Mercenasco,

Moncalieri, Montalto Dora, Monteu da Po, Nichelino, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ruèglio, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Valperga, Verolengo, Verrua Savoia, Vialfrè, Vistrorio;

Vercelli, limitatamente al territorio dei comuni di Gattinara, Motta de' Conti, Quaregna, Serravalle Sesia, Vigliano Biellese;

Imperia, limitatamente al territorio del comune di Dolceacqua;

Pavia, limitatamente al territorio dei comuni di Bereguardo, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Certosa di Pavia, Codevilla, Corana, Cozzo, Gambolo, Marcignago, Mortara, Silvano Pietra, Torre d'Isola, Trivolzio, Tromello, Valle Lomellina, Zeme;

Bolzano, limitatamente al territorio del comune di Montagna;

Padova, limitatamente al territorio dei comuni di Bovolenta, Monselice, Pozzonovo, Solesino;

Rovigo, limitatamente al territorio dei comuni di Adria, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Crespino, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Papozze, Salara, Stienta, Trecenta, Villanova Marchesana;

Treviso, limitatamente al territorio dei comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini;

Verona, limitatamente al territorio dei comuni di Affi, Albaredo, Bardolino, Buttapietra, Cavaion Veronese, Colognola ai Colli, Isola della Scala, Lazzise, Mozzecane, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto, Soave, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona;

Vicenza, limitatamente al territorio dei comuni di Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Mussolente, Pove del Grappa, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta;

Udine, limitatamente al territorio dei comuni di Basiliano, Bertiolo, Campolongo al Torre, Carlino, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Pocenia, Povoletto, Ruda, San Vito di Fagagna, Sedegliano;

Circondario di Pordenone, limitatamente al territorio dei comuni di Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Maniago, Meduno, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, Sequals, Sesto al Règhena, Spilimbergo, Vivaro;

Bologna, limitatamente al territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Imola, Medicina, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa;

Ferrara, limitatamente al territorio dei comuni di Comacchio, Copparo, Ferrara, Lago Santo, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Tresigallo, Ro;

Modena, limitatamente al territorio dei comuni di Castelfranco Emilia, Modena, San Cesario sul Panaro;

Parma, limitatamente al territorio del comune di Roccabianca;

Ravenna, limitatamente al territorio dei comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Faenza, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Solarolo;

Reggio Emilia, limitatamente al territorio dei comuni di Correggio, Reggio nell'Emilia;

Lucca, limitatamente al territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio;

Ascoli Piceno, limitatamente al territorio dei comuni di Amandola, Santa Vittoria in Matenano;

Macerata, limitatamente al territorio dei comuni di Apiro, Monte San Martino;

Terni, limitatamente al territorio dei comuni di Fabro, Ferentillo, Ficulle, Montecastrilli, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Terni;

Latina, limitatamente al territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Sonnino, Terracina;

Roma, limitatamente al territorio dei comuni di Albano Laziale, Allumiere, Castel Gandolfo, Cave, Civitavecchia, Formello, Marino, Moricone, Palestrina, Ponzano Romano, Roma, Subiaco, Tolfa, Velletri;

Viterbo, limitatamente al territorio dei comuni di Bagnoregio, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canino, Caprarola, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Graffignano, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Montefiascone, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Orte, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vetralla, Viterbo;

Chieti, limitatamente al territorio dei comuni di Altino, Casoli, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni, Montenerodomo, Palombaro, Roccascalegna;

Pescara, limitatamente al territorio dei comuni di Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne;

Caserta, limitatamente al territorio del comune di Marcianise;

Napoli, limitatamente al territorio dei comuni di Agerola, Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Napoli, Ottaviano, Pozzuoli, Quarto, Resina, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana;

Salerno, limitatamente al territorio dei comuni di Amalfi, Ascea, Casal Velino, Eboli, Ravello, Scala, Tramonti;

Bari, limitatamente al territorio dei comuni di Alberobello, Andria, Cassano delle Murge, Conversano, Corato, Molfetta, Noci, Poggiorsini, Ruvo di Puglia;

Brindisi, limitatamente al territorio dei comuni di Ceglie Messapico, Ostuni;

Foggia, limitatamente al territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Chieuti, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Orta Nova, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia;

Taranto, limitatamente al territorio dei comuni di Castellaneta, Martina Franca, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagianello, Palagiano, Torricella;

Catanzaro, limitatamente al territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello,

Caccuri, Casabona, Castelsilano, Catanzaro, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cropani, Crotone, Cutro, Francavilla Angitola, Isola di Capo Rizzuto, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Nicastro, Pallagorio, Petilia Policastro, Pianopoli, Roccabernarda, Rocca di Neto, Sambiase, San Calogero, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Sant'Eufemia Lamezia, Scandale, Sellia Marina, Soveria Simeri, Strongoli, Umbriatico;

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Aiello Calabro, Altomonte, Bisignano, Buonvicino, Campana, Cariati, Cassano allo Ionio, Cervicati, Cerzeto, Corigliano Calabro, Diamante, Fagnano Castello, Fiumefreddo Bruzzio, Laino Borgo, Laino Castello, Lattarico, Luzzi, Maierà, Malvito, Mandatoriccio, Mendicino, Mongrassano, Montaldo Uffugo, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Pietrapaola, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, St. Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Santa Maria, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Verbicaro;

Reggio Calabria, limitatamente al territorio dei comuni di Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Camini, Candidoni, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Feroleto della Chiesa, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Palmi, Pazzano, Placanica, Platì, Polistena, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccella Jonica, Rosarno, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Pietro di Caridà, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Seminara, Serrata, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Varapodio;

Agrigento, limitatamente al territorio dei comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Naro, Ravanusa, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca;

Catania, limitatamente al territorio dei comuni di Adrano, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mascali, Milo, Mineo, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Scordia;

Enna, limitatamente al territorio dei comuni di Agira, Aidone, Barrafranca, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Regalbuto;

Messina, limitatamente al territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Condrò, Fondachelli Fantina, Furnari, Gioiosa Marea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montagnareale, Montalbano Elicona, Pace del Mela, Patti, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Torregrotta, Tripi;

Palermo, limitatamente al territorio dei comuni di Balestrate, Partinico, Trappeto, Ustica;

Ragusa, limitatamente al territorio del comune di Ispica;

Cagliari, limitatamente al territorio dei comuni di Giba, Marcao, Nuxis, Santadi, Serrenti;

Nuoro, limitatamente al territorio dei comuni di Gairo, Galtelli, Loculi, Meana Sardo, Nuràgus, Nurallao, Osini, Serri, Sòrgono, Tertenia;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nelle zone sopraelencate, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo novembre 1965-luglio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8815)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.

Aggiornamento delle norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, che disciplina l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie e che dispone, all'art. 3, l'emanazione, con decreto ministeriale, delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei suindicati mezzi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1946, numero 1184, che ha approvato le norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1964, numero 2767, che ha approvato le norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Ritenuta la necessità di aggiornare alcune norme del suddetto decreto ministeriale 2767/1964 in relazione al l'esperienza acquisita nel settore delle sciovie in continuo intenso sviluppo sia nella diffusione degli impianti installati, sia nella evoluzione tecnica costruttiva degli impianti stessi, al fine di conseguire una maggiore sicurezza nel loro esercizio;

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

I commi decimo ed undicesimo dell'art. 13 (Disposizioni comuni alle stazioni) sono sostituiti dai seguenti due commi:

Tutte le stazioni a monte devono essere dotate di dispositivi che arrestino automaticamente la marcia dell'impianto nell'eventualità che all'arrivo, lo sciatore non abbia potuto disimpegnarsi dal dispositivo di traino.

Il presenziamento della stazione motrice è sempre obbligatorio. Il presenziamento della stazione di rinvio, è obbligatorio solo per sciovie di 1ª categoria. Tuttavia anche per dette sciovie è ammesso che la stazione di rinvio sia non presidiata semprechè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) siano state adottate opportune soluzioni costruttive (quali ad esempio la puleggia sospesa avente un congruo franco verticale rispetto al piano della pista in stazione) che garantiscono l'incolumità dello sciatore nell'eventualità che all'arrivo egli non abbia potuto disimpegnarsi dal dispositivo di traino;

b) sia stata realizzata una protezione continua lungo tutto il percorso in stazione, atta ad evitare l'impigliarsi dei traini eventualmente non recuperati;

c) esista un dispositivo di sicurezza che arresti automaticamente la marcia dell'impianto nella eventualità che un traino esca dalla stazione senza che la funicella sia stata completamente recuperata.

Art. 2.

All'inizio dell'art. 20 (Rulli e rulliere) va inserito il seguente comma:

« Sono escluse sulla medesima verticale media del sostegno rulliere (o rulli) di appoggio e sovrastanti rulliere (o rulli) di ritenuta (controrulli). Sono ammesse rulliere (anche di un solo rullo) continue rispettivamente portanti e di ritenuta purchè la distanza tra i centri dei rulli interni rispetto alle due rulliere sia non inferiore a 50 volte il diametro della fune. Lateralmente alla rulliera devono collocarsi guide continue con inviti ben rastremati per evitare pericolose oscillazioni dei traini ».

Art. 3.

Il comma terzo dell'art. 20 (Rulli e rulliere) viene sostituito dal seguente comma:

« Per i sostegni a fune bassa, il rullo deve essere mantenuto sempre ad altezza tale che, pur variando la quota della pista per le diverse condizioni d'innevamento, la fune risulti in corrispondenza del sostegno ad un'altezza dalla pista compresa tra 0,70 ed 1 metro. Inoltre al fine di garantire un sicuro transito dello sciatore in vicinanza dei sostegni la distanza minima tra ingombro massimo del fusto del sostegno e la verticale passante per il bordo interno del rullo deve essere non minore di m. 0,50. Infine la pressione massima per sostegno indipendentemente dal numero dei rulli, deve risultare non superiore a 10 kg. ».

Art. 4.

Il punto *d*) dell'art. 31, viene sostituito dai seguenti punti *d*) ed *e*):

d) prove e verifiche stagionali: ove non siano state apportate modifiche all'impianto prima della riapertura all'esercizio stagionale devono essere effettuate in maniera approfondite dal capo dell'esercizio e con l'intervento dell'ingegnere consulente le prove e verifiche di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

La data di effettuazione di dette prove deve essere preventivamente comunicata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente, il quale ha facoltà di far presenziare dette prove da un suo funzionario tecnico. Qualora questi non sia intervenuto, le anzidette verifiche e prove saranno ripetute alla sua presenza prima della successiva riapertura. Della visita effettuata dal capo dell'esercizio e dall'ingegnere consulente, deve essere redatto apposito verbale da inviare all'Ispettorato compartimentale, contenente l'esito delle verifiche e i risultati dei rilevamenti effettuati sullo stato di conservazione delle funi. Sulla base di detto documento l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilascia il nulla osta tecnico per la riapertura dell'impianto.

e) prove e verifiche straordinarie: ove siano state eseguite opere di modifiche all'impianto, le prove e verifiche prima dell'apertura dell'esercizio di cui al precedente punto *d*) devono essere effettuate alla presenza di un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Il primo e secondo comma dell'art. 34 (Disposizioni transitorie) vengono sostituiti dai due commi seguenti:

« Gli impianti per i quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme sia già stato approvato il progetto o lo stesso sia in corso di approvazione, devono essere modificati perchè risultino soddisfatte tutte quelle prescrizioni di progetto e costruzione contenute nelle norme intese a tutelare le condizioni di sicurezza dell'impianto ».

« Per gli impianti di 1ª categoria l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 1° dicembre 1969. Per gli impianti di 2ª categoria a fune alta l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 1° dicembre 1967, mentre per gli impianti di 2ª categoria a fune bassa l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 1° dicembre 1966 ».

Roma, addì 20 settembre 1966

(8678) *Il Ministro*: SCALFARO

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Nomina di un consigliere della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1966, con il quale sono stati nominati alcuni membri del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Vista la designazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in seno al Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro ;

Decreta:

Il dott. Gaetano Fanelli è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968 ed occorrendo fino a quando entrerà in carica il suo successore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8676)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1966.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui due in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 5j, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1960);

Tariffa 5 Aj, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1960);

Tariffa 14j, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 5 A (i.m.), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (estensione del decreto ministeriale 25 novembre 1960);

Tariffa 5j (i.m.), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o la altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (estensione del decreto ministeriale 25 novembre 1960);

Tariffa 5 Aj (i.m.), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato o al riconoscimento dell'invalidità, qualora l'uno o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (estensione del decreto ministeriale 25 novembre 1960);

Tariffa 14j (i.m.), relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte e dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (estensione del decreto ministeriale 29 maggio 1964).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8635)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1966.

Modifica della composizione delle Deputazioni di Borsa valori di Bologna e Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1966;

Vista la nota in data 22 settembre 1966, con la quale il Banco di Napoli chiede che il dott. Attilio Alianello, direttore della sede di Bologna del predetto Istituto, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di detta città in qualità di delegato governativo, ed ora collocato a riposo, venga sostituito dal dott. Giovanni Landi, e che quest'ultimo, direttore della sede di Venezia dello stesso Istituto, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di detta città in qualità di delegato governativo, ed ora trasferito alla sede di Bologna, venga sostituito dal rag. Gastone Zanardi;

Ritenuto che occorre modificare la composizione delle predette Deputazioni di Borsa;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Bologna per l'anno 1966, quale membro effettivo e delegato governativo, è chiamato il dott. Giovanni Landi, in sostituzione del dott. Attilio Alianello;

Art. 2.

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1966, quale membro effettivo e delegato governativo, è chiamato il rag. Gastone Zanardi, in sostituzione del dott. Giovanni Landi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8677)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 ottobre 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pianella (Pescara).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 16 agosto 1966, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Pianella e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, il direttore di sezione dott. Alfredo Sabella.

Il commissario straordinario ha preso in consegna un'Amministrazione da tempo travagliata da dissidi insanabili. Infatti, a seguito delle elezioni del 22 novembre 1964 il Consiglio comunale di Pianella, non avendo provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965 veniva sciolto una prima volta e, dopo una proroga a termine di legge della gestione straordinaria, venivano ripetute le elezioni amministrative in data 18 novembre 1965.

Anche dopo tale rinnovazione il Consiglio comunale non riusciva ad eleggere gli Organi ordinari per cui in data 25 luglio 1966 interveniva il secondo scioglimento del Consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica.

Con il 24 p. v. andrà a scadere il periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, della gestione straordinaria in corso.

Intanto, il commissario straordinario, dopo aver provveduto all'adozione del bilancio preventivo 1966, ha in parte impostato ed avviato a soluzione alcuni dei più urgenti problemi di quella civica azienda quali i lavori per la costruzione della rete idrica e fognante, di edilizia scolastica, di costruzione del mattatoio ed ampliamento del foro boario, nonchè il programma di fabbricazione, mentre occorre ancora provvedere anche all'esame di indispensabili problemi attinenti al riordinamento amministrativo ed a varie esigenze di interesse pubblico.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che il Consiglio comunale di Pianella, in meno di un biennio, è incorso in due consecutivi scioglimenti per l'impossibilità dimostrata a darsi gli organi ordinari di amministrazione, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga per altri sei mesi della predetta gestione, e cioè fino al 24 aprile 1967, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Pescara, addì 20 ottobre 1966

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1966, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Pianella ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto il direttore di sezione, dott. Alfredo Sabella;

Considerato che il giorno 24 p.v. scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri sei mesi ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Pianella, affidata con il decreto presidenziale surriferito al direttore di sezione, dott. Alfredo Sabella, è prorogata fino al 24 aprile 1967.

Pescara, addì 20 ottobre 1966

Il prefetto: NITRI

(8578)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 ottobre 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pietrasanta (Lucca).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966 fu sciolto il Consiglio comunale di Pietrasanta e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Mario Domenici, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Lucca.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è però tale da richiedere la proroga dell'Amministrazione straordinaria.

Infatti, il commissario ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti concernenti la sistemazione dei servizi comunali, le opere di risanamento igienico-sanitario, l'edilizia scolastica, il piano di ampliamento ed ammodernamento dei servizi di nettezza urbana e la transazione di annose liti giudiziarie, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe di grave pregiudizio alla civica azienda.

Per i motivi su esposti, con decreto prefettizio, di pari data, si è provveduto alla proroga della cennata gestione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Lucca, addì 30 ottobre 1966

Il prefetto: PONZANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pietrasanta e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Mario Domenici, direttore di sezione;

Ritenuta la necessità che alla scadenza del termine di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale venga prorogata a norma del secondo comma del citato articolo, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pietrasanta, affidata al dott. Mario Domenici, direttore di sezione, è prorogata ai sensi di legge.

Lucca, addì 30 ottobre 1966

Il prefetto: PONZANO

(8954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero 16188/5811, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Palma Angela, nata ad Andria l'8 giugno 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq. 1120 riportata in catasto alla particella n. 17-*a* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 346.

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero 16187/5812, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Porro Teresa, nata in Andria il 16 ottobre 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq. 342 riportata in catasto alla particella n. 52-*q* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 199.

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero n. 16186/5813, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione el'alienazione a Calvano Riccardo, nato il 14 maggio 1895 in Andria, della zona demaniale facente parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq. 942 riportata in catasto alla particella n. 17-*f* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 351.

(8742)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale dei bambini di Milano ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici d'infanzia comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive della assistenza all'infanzia.

Con decreto n. 300.16.II.49/19.1392 in data 14 ottobre 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale dei bambini di Milano è autorizzata ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici d'infanzia, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

(8682)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla «Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia», con sede in Roma, ad accettare donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1966, la «Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia», con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare le donazioni disposte in suo favore rispettivamente dalla signorina Savagnone Maria, con atto pubblico 8 aprile 1965 a rogito del notaio dott. Vincenzo Marino numero repertorio 10512/3905, e dal dott. Luigi Antonuccio, con atto pubblico 11 marzo 1965, a rogito del notaio dott. Giuseppe Carapelle numero di repertorio 15838.

(8681)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Segariu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8789)

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Sarroch (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8790)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Sperate (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Frontino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.015.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8794)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Urbania (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.281.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Ciciliano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.764.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Sestu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Serrenti (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Serdiana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Senis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Barchi (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.619.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Borgo Pace (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.830.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.927.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Cagli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.854.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Carpegna (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.950.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Talla (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.315.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Anagni (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.138.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.527.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Acqualagna (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.587.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Apecchio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.916.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Auditore (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.952.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Nicolò Arcidano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Sardara (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.955.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 7 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	625,02	625 —	624,98	625 —	625 —	625 —	624,95	624,95
$ Can.	—	—	577,70	577,625	577,50	578 —	577,80	577,625	578 —	577,80
Fr. Sv.	—	—	144,34	144,35	144,30	144,16	144,325	144,35	144,34	144,34
Kr. D.	—	—	90,45	90,44	90,50	90,49	90,45	90,44	90,45	90,44
Kr. N.	—	—	87,50	87,485	87,55	87,49	87,485	87,485	87,48	87,48
Kr. Sv.	—	—	120,80	120,81	120,75	120,81	120,815	120,81	120,80	120,80
Fol.	—	—	172,685	172,695	172,75	172,76	172,695	172,695	172,90	172,70
Fr. B.	—	—	12,4930	12,4925	12,485	12,49	12,4935	12,4925	12,50	12,495
Franco francese	—	—	126,34	126,28	126,35	126,48	126,255	126,28	126,42	126,39
Lst.	—	—	1744,20	1744,20	1744 —	1744,10	1744,225	1744,20	1744,35	1744,05
Dm. occ.	—	—	157,13	157,10	157,09	157,08	157,07	157,10	157,16	157,10
Scell. Austr.	—	—	24,19	24,1775	24,15	24,18	24,177	24,1775	24,18	24,185
Escudo Port.	—	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	71,76	21,76
Peseta Sp.	—	—	10,43	10,43625	10,44	10,43	10,431	10,43625	10,43	10,435

Media dei titoli del 7 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1966

1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	577,712
1 Franco svizzero	144,337
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,485
1 Corona svedese	120,812
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga	12,493
1 Franco francese	126,267
1 Lira sterlina	1744,212
1 Marco germanico	157,085
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,434

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Storia moderna », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8956)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gaetano Buccheri, nato a Palermo il 7 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Palermo a seguito degli esami di Stato sostenuti nella prima sessione dell'anno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

Il dott. Rosario Loizzo, nato a Lagonegro (Potenza) il 1° ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 22 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

La dottoressa Roberta Arsieri, nata a Lero S. Marina (Egeo) il 15 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Napoli il 29 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8679)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1966, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 54, è stato in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 maggio 1964 dal prof. Bucci Aldo avverso la circolare 24 giugno 1963, n. 164, del Ministero della pubblica istruzione e avverso la decisione n. 19177 del 28 novembre 1963 del provveditore agli studi di Campobasso reiettiva del suo gravame gerarchico proposto contro il provvedimento con il quale il preside della Scuola media di Carovilli gli aveva riconosciuto un trattamento economico inferiore a quello previsto dalla legge n. 1617 del 14 novembre 1962.

(8643)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

13° Aggiornamento al fascicolo « Scambi con l'estero », parte prima e seconda, del 15 settembre 1966.

(8661)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 16 maggio 1966 al 29 maggio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.941	zero	1.738	3.149	3.300
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	40.574

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	10.192	2.550	7.359	6.682	15.733
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	9.044	2.383	8.153	10.517	19.674
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	9.079	2.118	8.603	11.217	22.449
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	9.121	1.800	9.143	12.057	25.779
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	9.142	1.641	9.413	12.477	27.444
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	9.163	1.482	9.683	12.897	29.109
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	9.254	1.250	10.853	14.717	36.324
	24	8. superiore al 43 %	13.373	9.450	1.250	13.373	18.637	51.864
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.794	1.133	6.903	9.267	15.924
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.829	868	7.353	9.967	18.699
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.871	550	7.893	10.807	22.029
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.892	391	8.163	11.227	23.694
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.913	232	8.433	11.647	25.359
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	8.004	zero	9.603	13.467	32.574
	35	7. superiore al 43 %	12.123	8.200	zero	12.123	17.387	48.114
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.300	6.109	5.432	11.983
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.683	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	29.287
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	49.788
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	40.574
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	6.903 (*f*)	9.267 (*f*)	15.924 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.353 (*f*)	9.967 (*f*)	18.699 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	7.893 (*f*)	10.807 (*f*)	22.029 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.163 (*f*)	11.227 (*f*)	23.694 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	8.433 (*f*)	11.647 (*f*)	25.359 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.467 (*f*)	32.574 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.387 (*f*)	48.114 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.300 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	11.983 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	32.412
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	52.913
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	70.289 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	58.574 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	47.930 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*c*)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*c*)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*c*)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*c*)	29.303
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.459	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile *soltanto quando* la *merce* risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7078)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale della classe 1ª-A vacante nel comune di Bari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che, a decorrere dal 1° ottobre 1966, il posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Bari (classe 1ª-*A*) si è reso vacante a seguito del collocamento a riposo del titolare prof. Giacomo Giacobelli;

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Bari (classe 1ª-*A*) con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bari (classe 1ª-*A*) con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari generali di 1ª classe comunali e provinciali;

b) i vice segretari generali dei Comuni aventi popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

c) i vice segretari generali delle Provincie, il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ad abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 10 gennaio 1967, apposita domanda redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di vice segretario debbono dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai vice segretari comunali e provinciali, da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso i vice segretari comunali e provinciali devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di vice segretario;

2) copia del regolamento con la relativa pianta organica autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

I predetti vice segretari che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di regolare condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

8) certificato di sana e robusta costituzione fisica od esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra, quelli indicati ai nn. 5), 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 21 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8585)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 27 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965 (registro n. 2, foglio n. 342), con il quale è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966 (registro n. 5, foglio n. 99), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;

Considerata l'opportunità di revocare il secondo dei decreti ministeriali sopraelencati, dovendosi procedere alla sostituzione di alcuni membri e membri aggiunti della Commissione esaminatrice, impossibilitati per motivi di servizio o di salute ad espletare l'incarico loro affidato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il secondo dei decreti ministeriali citati nelle premesse.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso prima indicato è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Angelo, direttore centrale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Membri:

Luttazi Bolognesi prof.ssa Silvana, titolare di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Romita prof. Riccardo, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Da Vinci » di Roma;

Valvassori dott. Giovanni, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Noviello dott. Renato, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Segretario:

Iacovelli dott. Giovanni, ispettore di 1ª classe.

Alla predetta Commissione esaminatrice sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera, i seguenti professori:

Emiliano prof.ssa Annak, titolare di lingua e letteratura francese nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Dalmasso prof. Ugo Arturo, titolare di lingua e letteratura inglese nell'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma;

Muncinelli prof.ssa ved. Lidia, nata Cavaliere, titolare di lingua e letteratura spagnola nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Valz Spuret prof.ssa Anna Maria, titolare di lingua e letteratura tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Alla Commissione di cui al presente decreto vengono inoltre aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di stenografia, i seguenti professori:

Ceccarelli Fortuzzi prof.ssa Elena, per la stenografia in italiano;

Anderloni prof.ssa Maria, per la stenografia in francese;

Casorati prof.ssa Alda, per la stenografia in inglese.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 400.000 (quattrocentomila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1966
Registro n. 6 M.T. e A.C. (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 64

(8684)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 ottobre 1966).

E' disponibile presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio delle Dogane e delle imposte indirette, un posto di applicato spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personale civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere al medesimo posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(8665)

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove di esame del concorso a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso per esami a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, ad esaurimento, della carriera direttiva, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove di esame del concorso si svolgeranno a Roma, via Torino n. 45, con inizio il 28 novembre 1966, nei giorni comunicati ai candidati ammessi.

(8860)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3954 del 27 maggio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in comune di Genova alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardo dott. Alessandro, direttore di sezione della prefettura di Genova;

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Fieschi prof. Aminta, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Genova;

Barco prof. Paolo, primario chirurgo degli Ospedali civili di Genova;

Repetto dott. Remo, medico condotto.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Genova, addì 20 ottobre 1966

Il medico provinciale: BALZAR

(8616)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1700 del 10 luglio 1965, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1964;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quella dell'Ordine provinciale dei veterinari, del Ministero della sanità e della Prefettura;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1964 è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Marinis dott. Federico, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Mattioli dott. Luigi, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente ordinario di clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente ordinario in patologia generale ed anatomia patologica;

Alcaro dott. Corrado, veterinario condotto.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio ed agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 20 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: LORETI

(8686)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.